

mente od almeno con qualche approssimazione il carico che ne verrebbe allo Stato?

Per queste considerazioni la Commissione ha consentito a contentarsi ora del bene che si può conseguire, per non rinunciarvi cercando il meglio.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Stelluti-Scala. Non si spaventi il ministro, perchè non dico che due sole parole. Vorrei che egli comprendesse nei suoi studi i passaggi eventuali dei maestri elementari al servizio dello Stato; come quello ad ispettore scolastico. Ora avviene che, se dopo dieci, quindici o venti anni, alcuni maestri arrivano a poter fare questo passaggio, stanno in forse se accettare il vantaggio per non perdere i diritti che hanno conseguito sulla cassa pensioni.

Nella stessa condizione si trova un maestro elementare che possa vincere il concorso presso le scuole tecniche o normali.

Ora io prego l'onorevole ministro di volere appunto comprendere anche questa parte del problema fra quegli studi che ha dichiarato all'onorevole Severi di voler fare.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Sta bene.

Presidente. La discussione generale è chiusa; passeremo a quella degli articoli.

« Art. 1. Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-Convitti e degli Istituti provinciali e comunali e degli altri Istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa d'istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degl'Istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato, conservano il diritto di conseguire, sia pel servizio prestato alle Province ed ai Comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le Province, i Comuni e lo Stato. »

A questo articolo è stata presentata la seguente aggiunta dagli onorevoli Mercanti, Marcora e Ghigi: « Dette disposizioni sono estese agli ispettori scolastici provenienti dall'insegnamento elementare. »

Io però debbo ricordare all'onorevole Mercanti ed ai suoi colleghi che gli emendamenti presentati durante la discussione di un disegno di legge, a' termini del regolamento,

debbono portare le firme di dieci deputati; senza di esse non se ne può tener conto; e meno che la Commissione e il Governo li facciano propri.

Martini, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Io prego anche l'onorevole Mercanti di voler ritirare la sua aggiunta all'articolo primo, che è precisamente conforme a quanto raccomandava testè l'onorevole Stelluti-Scala.

Tanto più che miglior sede per questa questione sarà la discussione intorno al disegno di legge sul Monte delle pensioni. Sarà il caso allora di introdurre in quella legge una disposizione che risponda ai desiderii manifestati dall'onorevole Mercanti e dall'onorevole Stelluti.

Mercanti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mercanti. Io avevo proposta quest'aggiunta semplicemente perchè nel verbale della seduta rimanesse traccia che anche questo desiderio era stato espresso, e l'ho presentata quando non sapevo che l'onorevole Stelluti-Scala avrebbe fatta la stessa raccomandazione.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, perchè son sicuro che l'onorevole Martini non viene qui a far promesse che abbiano poi un attender lungo, e l'aver egli presentato questa legge ne è la miglior prova.

Presidente. Metto a partito l'articolo primo che ho letto.

(È approvato).

« Art. 2. La disposizione dell'articolo precedente è estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai collegi-convitti ed agli istituti di istruzione provinciali e comunali, già convertiti in governativi, ai quali fu liquidata una indennità per una volta tanto, a condizione che entro due anni dalla pubblicazione della presente legge abbiano fatto integrale restituzione alla Provincia o al Comune della indennità ricevuta.

« La restituzione potrà anche farsi in rate mensili uguali nei due anni. »

(È approvato).

« Art. 3. La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle Province